



DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA MEPA, EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA E, DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA EVOLUTA NECESSARIA PER LA GESTIONE E IL MANTENIMENTO DELL’INFRASTRUTTURA IT DEL CIP



PREMESSE

Il Comitato Italiano Paralimpico (d'ora in poi anche solo "CIP" o "Stazione appaltante") con delibera di Segretario Generale n. 506 del 22/11/2023 ha indetto una procedura per l'affidamento del servizio di assistenza informatica evoluta necessario per la gestione e il mantenimento dell'infrastruttura IT del CIP per 36 mensilità, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs 36/2023 (d'ora in avanti anche "Codice"), mediante RDO sulla piattaforma degli acquisti della Pubblica Amministrazione (Mepa), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 108, comma 1, del Decreto medesimo, secondo quanto meglio specificato nei successivi paragrafi.

Il CIP ha individuato nel Responsabile Ufficio Acquisti e Logistica, Avv. Flavio Caprarelli, il RUP per la fase di affidamento e di esecuzione dell'appalto ex artt. 15 e 17 del D.Lgs 36/2023 poiché in possesso delle qualifiche professionali richieste e non si trova in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.16 del Codice.

Il Direttore dell'Esecuzione coincide con il suindicato RUP.

Il Codice Identificativo Gara assegnato al presente appalto è riportato sulla piattaforma MePA.

La presente procedura dovrà essere conclusa entro i termini indicati dal Codice.

La gara viene espletata con il supporto degli strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del Codice, all'interno della piattaforma MePA mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (d'ora in poi anche solo "RDO").

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità differenti.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario, pertanto, che l'Operatore Economico sia abilitato sulla piattaforma MePA nella categoria: **"Servizi ICT"**.

In caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo di concorrenti (d'ora in poi anche solo "Raggruppamento temporaneo" o "Raggruppamento")/GEIE/Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi anche solo "Aggregazione di imprese di rete")/Consorzio deve essere:

- la mandataria, in caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di imprese di rete);



- il Consorzio stesso (in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice nonché Consorzio ordinario di concorrenti – d'ora in poi anche solo "Consorzio ordinario"), ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimento, a ricevere tutte le comunicazioni riferite alla presente procedura di gara (ivi comprese le risposte ai quesiti pervenuti), a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta, laddove richiesto, da tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

1) UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nello svolgimento della procedura di gara la stessa sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, e si svolgerà sulla piattaforma MePA al seguente link <https://www.acquistinretepa.it/>.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità differenti.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario, pertanto, essere abilitati sulla piattaforma MePA nella categoria: "Servizi ICT".

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità; nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione attraverso ogni strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Per qualsivoglia chiarimento in merito all'utilizzo della piattaforma si rimanda alla sezione Wiki dello stesso, al contact center dedicato alle imprese di cui al numero 800 062 060 ovvero al canale e-mail all'indirizzo supportoimprese@consip.it.

2) DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Disciplinare di gara e relativi allegati:

- DGUE "Documento di gara unico europeo" (schema allegato al DM MIT 18/07/2016);
- Allegato A "Domanda di partecipazione";
- Allegato B "Dichiarazioni familiari conviventi";
- Allegato C "Dichiarazione di avvalimento";
- Allegato D "Modulo offerta tecnica";
- Allegato E "Modulo offerta economica";
- Scheda dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

2) Capitolato tecnico speciale

La documentazione sopra elencata è scaricabile all'interno della piattaforma ed è l'unica utilizzabile ai fini della partecipazione alla gara.

Nella stessa piattaforma verranno inoltre pubblicate le eventuali rettifiche/modifiche alla documentazione sopra elencata nonché le risposte ai chiarimenti richiesti dai soggetti interessati.

Le eventuali richieste di chiarimenti devono pervenire, entro il termine indicato al successivo art. 3.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in forma anonima, almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3) CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti devono pervenire, entro il termine indicato all'interno della piattaforma MePA, utilizzando lo strumento della messaggistica.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in forma anonima, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato o con modalità differenti.

4) COMUNICAZIONI

Le comunicazioni inerenti alla procedura sono effettuate dalla Stazione appaltante attraverso la piattaforma MePA.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno della piattaforma.

In caso di Raggruppamento temporaneo, GEIE, Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la comunicazione recapitata alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o aggregati.

In caso di Consorzio di cui all'articolo 65, lettera b), c), d), del Codice nonché Consorzio ordinario la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nel caso di indisponibilità del sistema, e comunque in ogni caso in cui verrà ritenuto opportuno, la Stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura a mezzo PEC, ovvero a mezzo fax, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax, presso i recapiti indicati in sede di registrazione alla piattaforma.

E' onere del soggetto abilitato alla piattaforma aggiornare tempestivamente nella propria posizione personale sulla piattaforma qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni di



cui sopra.

5) MODALITÀ DI SUPPORTO

Per qualsivoglia chiarimento in merito all'utilizzo della suddetta piattaforma si rimanda alla sezione Wiki dello stesso, al contact center dedicato alle imprese di cui al **numero 800 062 060** ovvero al canale e-mail all'indirizzo supportoimprese@consip.it.

6) OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza informatica evoluta come meglio descritto nel Capitolato tecnico speciale allegato.

L'importo complessivo a base d'asta iva esclusa è pari a € 210.000,00 (corrispondenti a un importo annuo a base d'asta iva esclusa pari a € 70.000,00).

Gli importi indicati sono al netto dell'IVA (al 22%) e il CIP aderisce alla scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment), ex Decreto-legge n. 50 del 24/4/2017, convertito con Legge n. 96 del 21/6/2017.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte superiori all'importo sopra indicato che deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

L'appalto è finanziato con i fondi di Bilancio del CIP.

7) DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (esclusa eventuale proroga) è a far data dalla sottoscrizione del contratto per 36 mensilità, oltre 180 gg di eventuale proroga.

Nel corso dell'esecuzione del contratto il CIP si riserva la facoltà di chiedere, e l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti di cui all'art. 120 del Codice.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in



relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b del Codice.

8) REQUISITI GENERALI

Sono esclusi automaticamente dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Nel DGUE e nell'allegato A domanda di partecipazione, devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 94 del Codice.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e, nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire al CIP ogni opportuna valutazione. Per la comprova del requisito il CIP acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.1) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi utilizzando la piattaforma. Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

8.2) REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Possono quindi partecipare gli Operatori Economici appartenenti a Stati membri dell'U.E. o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, purché producano dichiarazione giurata o documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione dei Concorrenti italiani. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito il CIP acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.3) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Saranno ammesse esclusivamente le offerte presentate da Operatori Economici in possesso di un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore ad € 50.000,00 IVA esclusa.

Il settore di attività ricomprende le seguenti sottocategorie:

- Servizi infrastrutturali (Domini, Hosting, Housing)
- Servizi cloud computing
- Servizi gestione sistemi server
- Servizi di sicurezza informatica
- Servizi sviluppo e gestione applicazioni software
- Servizi di gestione PdL
- Servizi di supporto (consulenza) in ambito ICT
- Servizi di gestione documentale e digitalizzazione
- Servizi Internet TV
- Servizi di networking

Tale requisito è richiesto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto nonché di capacità tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi erogati.



Gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte.

La comprova del requisito, ai sensi del Codice, è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte corredati della nota integrativa, con indicazione del paragrafo specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di gara;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'Impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, con indicazione del paragrafo specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di gara;
- mediante uno o più certificati rilasciati e vistati da committenti pubblici o dichiarazioni di privati che attestino la regolare esecuzione, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. Tali certificati (o dichiarazioni) dovranno riportare, in modo dettagliato e compiuto, le prestazioni eseguite dal concorrente;
- mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di gara;
- mediante dichiarazione di un Commercialista/Ragioniere/Perito commerciale, autorizzato all'esercizio della professione ai sensi della normativa vigente, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale il dichiarante, assumendosi la relativa responsabilità, attesta l'importo del fatturato dichiarato in sede di gara;
- mediante uno o più certificati rilasciati da committenti pubblici o privati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- mediante copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf.



Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

8.4) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'Operatore Economico dovrà attestare attraverso la trasmissione in sede di RDO di idonea documentazione, il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di seguito indicati:

- A) Certificazione ISO 9001:2015;
- B) Certificazione ISO/IEC 27001:2013;

Il concorrente deve garantire la validità delle certificazioni per tutto lo svolgimento della procedura nonché per tutta la durata contrattuale.

Al ricorrere delle condizioni previste dal Codice la Stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

9) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un Raggruppamento temporaneo costituito oppure di una Aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i Raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui all'art. 8.2, devono essere posseduto da:

- a. [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento/GEIE;
- b. [Nel caso di Consorzio ordinario] da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- c. [Nel caso di Aggregazione di imprese di rete] da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per quanto riguarda il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 8.4, deve essere soddisfatto dal Raggruppamento temporaneo nel suo complesso, nei termini di seguito indicati:

- in caso di Raggruppamento temporaneo orizzontale: in misura non inferiore al 50% dalla mandataria ed in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle altre imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo, fermo restando l'obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
- in caso di Raggruppamento temporaneo verticale: la capogruppo/mandataria dovrà possedere per intero il requisito richiesto nella prestazione principale mentre il requisito richiesto per la prestazione secondaria deve essere posseduto dalla mandante. Nel Raggruppamento temporaneo misto si applica la regola del Raggruppamento temporaneo verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che saranno eseguite in Raggruppamento temporaneo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo. Il soggetto Riunito deve possedere il requisito in misura non inferiore al 100%.

9.1) INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 8.2 deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 8.4 deve essere posseduto:

- a) per il Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo;
- b) per il Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera c) del Codice, dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

10) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al precedente art. 8.3 e di capacità tecnico e professionale di cui al precedente art. 8.4 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al Raggruppamento temporaneo.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del CIP in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'Impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia di cui al successivo art. 12 ai sensi dell'art. 104, comma 5, ferma restando l'applicazione dell'art. 95, comma 15, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il CIP impone, ai sensi dell'art. 104, comma 5 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente

dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, il CIP procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'Impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

11) SUBAPPALTO

Il concorrente indica nel DGUE le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti e in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

12) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria come definita dall'art. 106 comma 1 del Codice pari al 2% del valore complessivo stimabile del servizio e precisamente di importo pari a € 4.200,00.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul c/c del CIP.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;



- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nelle sedi interessate è facoltativo. La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato entro 5 gg. solari antecedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte, previo appuntamento con il RUP.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo e-mail: provveditorato@comitatoparalimpico.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso di documento di identità, o da soggetto in possesso di documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE già costituiti, Consorzio ordinario, Aggregazione di imprese di rete e, se costituita in Raggruppamento temporaneo, il sopralluogo può essere effettuato:

- da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico della mandataria/capofila o da soggetto diverso purché munito di delega della stessa;
- [in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del Codice, tra i diversi operatori economici] da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega della mandataria/capofila.

In caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE non ancora costituito, Aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in Raggruppamento temporaneo, il sopralluogo può essere effettuato:

- da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico della mandataria/capofila o da soggetto diverso purché munito di delega della stessa;
- da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o da soggetto diverso purché munito della delega della mandataria/capofila.

In alternativa ciascun operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.



In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il sopralluogo può essere effettuato:

- da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico del Consorzio o da soggetto diverso, purché munito della delega del Consorzio;
- da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

14) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità previste nella sezione "Gestione Contributi Gara" del sito dell'ANAC e allegano la relativa ricevuta ai documenti di gara.

Il mancato pagamento del contributo a favore dell'ANAC è sanabile mediante soccorso istruttorio anche se non effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione/offerte.

15) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E TERMINE PERENTORIO ED ESSENZIALE

La presente procedura di gara si svolgerà all'interno della piattaforma MePA.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione.

Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni della Piattaforma, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.



Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato sulla piattaforma MePA a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per la Piattaforma.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

La Piattaforma invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

I file inviati attraverso la Piattaforma dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.

15.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.



Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra nelle varie sezioni della Piattaforma.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dalla Piattaforma che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito.

I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati alla Piattaforma e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate.

È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA. L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.



All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata della Piattaforma contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del CIP ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera il CIP da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma MePA.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che la Piattaforma può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso la Piattaforma; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti nella Piattaforma, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. La Piattaforma genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

16) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria il CIP assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, il CIP procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice è facoltà del CIP invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all'Allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'Impresa partecipa alla gara (Impresa singola, Consorzio, Raggruppamento temporaneo, Aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, Aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna Impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, lettera b) o c) del Codice, il Consorzio indica il consorziato/leconsorziate per il quale/le quali concorre alla gara.

La mancata indicazione, da parte del Consorzio di cui all'art. 65, lettera b) del Codice, del consorziato/delle

consorziate per il quale/le quali concorre alla gara, è sanabile mediante soccorso istruttorio.

Nel caso in cui il Consorzio di cui all'art. 65, lettera c) del Codice non indichi per quale/consorzio/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nell'Allegato A il sottoscrittore:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara il possesso del requisito di cui al precedente paragrafo 8.2 lettera a);
3. in caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del Codice ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti tecnico-professionali e/o economico-finanziari ricorra ai requisiti delle proprie consorziate non indicate quali esecutrici, indica la ragione sociale della consorziata, la tipologia del requisito e la relativa misura;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico consultabile sul sito internet della Stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] dichiara di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante

fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;

9. dichiara di acconsentire, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), al trattamento dei dati personali;

10. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;

b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;

Si precisa che, così come novellato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non si dovrà procedere, all'indicazione del soggetto di cui il concorrente intenda avvalersi.

11. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione:

a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;

b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;

Il soggetto di cui si intende avvalere deve essere indicato nel DGUE.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE/Consorzio/Aggregazione di Imprese di rete, devono essere fornite, nell'Allegato A, le seguenti ulteriori dichiarazioni:

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O GEIE

12. dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, contenente le parti del servizio o della fornitura (se sono previste prestazioni principali e secondarie), ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite all'interno del Raggruppamento/GEIE.

PER I CONSORZI ORDINARI

13. dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, contenente le parti del servizio o della

fornitura (se sono previste prestazioni principali e secondarie), ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite all'interno del Consorzio.

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI

14. dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti temporanei o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

PER LE AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

15. dichiarazione contenente l'indicazione delle imprese per le quali la rete concorre;

16. dichiarazione contenente le parti del servizio o della fornitura (se sono previste prestazioni principali e secondarie), ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite all'interno dell'Aggregazione.

PER LE AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

17. dichiarazione contenente le parti del servizio o della fornitura (se sono previste prestazioni principali e secondarie), ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite all'interno dell'Aggregazione.

PER LE AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COSTITUITO O COSTITUENDO:

18. [In caso di Raggruppamento temporaneo costituito] contenente le parti del servizio o della fornitura (se sono previste prestazioni principali e secondarie), ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite all'interno dell'Aggregazione.

19. [In caso di Raggruppamento temporaneo costituendo] dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di Raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura (se sono previste prestazioni principali e secondarie), ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite all'interno dell'aggregazione.

La domanda deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente.

La domanda è resa e sottoscritta digitalmente:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo o GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di Aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

18) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (nelle parti evidenziate in azzurro, se pertinenti) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE

PARTE II – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO SI RICHIEDE LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla



parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;

2) Allegato C “Dichiarazione di avalimento” reso e sottoscritto digitalmente dal legalerappresentante o procuratore dell’Impresa ausiliaria con la quale quest’ultima:

- si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

3) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria), o copia autenticata digitalmente, nelle modalità di cui all’art. 25 del D.lgs 82/2005, del contratto di avalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e amettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 8 del presente Disciplinare.

PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al paragrafo 9.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 9.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 9.3 del presente Disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al paragrafo 9.3 del presente Disciplinare.

PARTE VI – DICHIARAZIONI FINALI

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

IL DGUE DEVE ESSERE PRESENTATO:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano

alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di Aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

In caso di fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, presso le società che hanno partecipato alla fusione o presso il cedente dell'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bandodi gara.

Rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattroassumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese dal concorrente (nonché dall'eventualeausiliaria) anche nei loro confronti. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese per entrambi i suddetti soci.

19) DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 106 del Codice, nelle modalità indicate al precedente art. 12;
2. Copia della certificazione di cui al precedente articolo 8.4 in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale;
3. [Nel caso di dichiarazione rese da un procuratore solo nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con laprocura] copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile;

4. [Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice] Copia della documentazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
 5. [In caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale] documenti di cui all'art. 124 del Codice;
 6. Scheda "dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari" (necessaria per assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010) debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente.
- 19.1) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
- 19.1.1) Per i Raggruppamenti temporanei/GEIE già costituiti/Consorzi
- a)** Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo e statuto del Consorzio.
- Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio devono espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate. Qualora il mandato speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.
- 19.1.2) Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- b)** Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 19.1.3) Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- c)** Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

19.1.4) Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:

d) in caso di Raggruppamento temporaneo costituito: Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

e) in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo: Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

20) DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il concorrente deve allegare:

1. Il Capitolato Tecnico Speciale sottoscritto digitalmente per accettazione di tutte le condizioni contenute nello stesso dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
2. Un'offerta tecnica, formulata sulla base dei punti elencati nella tabella di valutazione;

L'offerta tecnica dovrà contenere il progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al successivo articolo 30, con particolare riferimento al numero dei

lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguenza che il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

21) OFFERTA ECONOMICA

L'OFFERTA ECONOMICA deve essere redatta attraverso il modulo allegato di cui al precedente art. 2, nonché attraverso il modulo della piattaforma MePA.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta economica deve essere sottoscritta:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazione di Imprese di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In ciascuna operazione di calcolo verrà presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore.

Non è ammessa, a pena di esclusione, l'indicazione di un valore negativo, pari a zero, superiore alla base di gara.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma MePA rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

22) MODIFICHE ALLA PROCEDURA

Il CIP si riserva la facoltà di apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte dandone opportuna comunicazione.

L'assenza di una comunicazione, da parte dell'operatore economico, prima del termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione deve considerarsi quale presa visione e accettazione integrale e incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate dal CIP.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte dal CIP.

23) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il singolo lotto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi ex art 108, comma 1, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (PT)	70
Offerta economica (PE)	30

TOTALE	100
--------	-----

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio “Punteggio Tecnico” (PT) ed il punteggio relativo al criterio “Punteggio Economico” (PE): $P_{totale} = PT + PE$.

Per il calcolo dei punteggi P_{totale}, PT e PE verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all’unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

23.1) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Fermo restando che nel Capitolato Tecnico Speciali sono indicati i requisiti minimi inderogabili per lo svolgimento del servizio di cui all’oggetto, il CIP valuterà l’offerta tecnica presentata assegnando fino ad un massimo di 70 punti su 100 agli aspetti migliorativi contenuti nella stessa, secondo i seguenti criteri:

	PUNTEGGIO MAX SUBCRITERIO	PUNTEGGIO MAX CRITERIO	TIPOLOGIA DISCREZIONALE o TABELLARE
CRITERIO – ASPETTI MIGLIORATIVI			
SUBCRITERIO 1: Qualità e completezza dei servizi offerti. La valutazione prenderà in esame i livelli di servizio offerti in rapporto alla capacità di portare al CIP un alto grado di efficienza complessiva in ambito informatico (qualità) e alla capacità di coprire l'intero spettro delle esigenze descritte (completezza).	12	70	DISCREZIONALE
SUBCRITERIO 2: Qualità e completezza dell'organizzazione proposta. La valutazione prenderà in esame i livelli di servizio offerti in rapporto agli obiettivi di una efficace gestione del progetto e di fluida interazione tra utente e struttura di supporto.	12		

SUBCRITERIO 3: Qualità e completezza del complesso dei profili proposti. La valutazione prenderà in esame il livello dei profili proposti, considerati come complesso organico, in rapporto alla capacità di fornire al CIP un supporto di alta competenza e reattività.	10		
SUBCRITERIO 4: Semplificazione dell'accesso ai dati e alle applicazioni. Verranno valutate migliorie ed ulteriori operazioni/attività periodiche e non periodiche offerte in aggiunta e senza ulteriori oneri economici nell'ambito dei servizi in cloud per l'infrastruttura IT del CIP	8		
SUBCRITERIO 5: Incremento della sicurezza informatica. Verranno valutate migliorie ed ulteriori operazioni/attività periodiche e non periodiche offerte in aggiunta e senza ulteriori oneri economici nell'ambito della cybersecurity.	8		
SUBCRITERIO 6: Backup as a service, Disaster recovery e Business continuity. Verranno valutate le soluzioni proposte dal Fornitore per l'erogazione dei servizi di Backup as a service, Disaster recovery e Business continuity utilizzando apposite infrastrutture realizzate e gestite dallo stesso a suo carico.	8		
SUBCRITERIO 7: Centralizzazione del sistema telefonico. Verranno valutate migliorie ed ulteriori operazioni/attività periodiche e non periodiche offerte in aggiunta e senza ulteriori oneri economici per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di un centralino VoIP per le diverse sedi del CIP.	12		
TOTALE		70	

23.2) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni criterio o, laddove previsto, subcriterio, rappresenta un elemento distinto di valutazione.

I subcriteri verranno, pertanto, valutati separatamente. Non è prevista alcuna riparametrizzazione finale al punteggio complessivo del criterio.

Per l'attribuzione dei punteggi tecnici di ciascuna Impresa concorrente, la Commissione di gara procederà applicando la seguente formula:

$$PT(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove

- PT(a) = punteggio tecnico assegnato all'Impresa concorrente (a);

- n = numero totale degli elementi di valutazione (sopra elencati);
- W_i = punteggio attribuito all'elemento di valutazione (i);
- $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta dell'Impresa concorrente (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) variabile tra zero e uno;
- Σn = sommatoria.

Per la determinazione dei coefficienti $V(a)_i$ verranno applicati i seguenti metodi:

PER GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le seguenti linee guida:

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento di valutazione, è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni Impresa concorrente.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					F		
						...	
							N-1

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due (nel caso in cui ad esempio le Imprese concorrenti siano 5, la matrice sarà composta da 4 righe e 4 colonne).

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.

Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima).

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

All'Impresa concorrente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e alle altre

un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto. I coefficienti definitivi si ottengono come media dei coefficienti di ciascun commissario. Nel caso in cui, con la media effettuata, nessuna Impresa concorrente abbia ottenuto il valore unitario, verrà effettuata la riparametrazione, che consiste nell'assegnare il coefficiente uno all'Impresa concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e alle rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, la valutazione di ogni elemento qualitativo verrà effettuata mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

In tal caso le valutazioni, per ciascuno degli elementi qualitativi sopra indicati, saranno effettuate secondo la scala indicata nella tabella che segue:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Eccellente - Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	1
Ottimo - Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	0,90
Molto Buono - Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo più che adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	0,80
Buono - Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi le questioni poste	0,70
Discreto - Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste.	0,60
Sufficiente - Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.	0,50

Parzialmente adeguato - Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.	0,40
Insufficiente - Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati molto parzialmente e si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.	0,20
Non valutabile - Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, per ciascuno degli elementi qualitativi di valutazione, verrà effettuata la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Si procederà quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

23.3) METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

I punteggi relativi all'offerta economica per ciascuna Impresa concorrente verranno assegnati in base alla formula di seguito indicata:

PE(a) =

- per $R_a \leq R_{soglia} = (X * R_a / R_{soglia}) * 30$
- per $R_a > R_{soglia} = [X + (1,00 - X) * [(R_a - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})]] * 35$

dove:

- R_a = valore offerto dall'Impresa concorrente (a)
- R_{soglia} = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti

- $X = 0,85$
- R_{max} = valore dell'offerta più conveniente.

24) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le risposte sono acquisite definitivamente dalla piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dalla piattaforma stessa.

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica telematica sulla piattaforma MePA nel giorno successivamente comunicato attraverso la stessa.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti.

Parimenti le successive sedute pubbliche sono comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, accedendo al sistema, alla verifica della presenza dei documenti presentati da ciascun concorrente.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 90, del Codice.

Il CIP si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa.

25) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte ed è composta da un numero



dispari di n. 3 membri oltre un supplente. In capo ai componenti della Commissione non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile del Progetto nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016) se ritenuto necessario.

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 20 del Codice.

26) APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle offerte pervenute e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offertetecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 23.

La Stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 8, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del R.D. 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria provvisoria.

Qualora individui offerte che superino la soglia di anomalia e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica per consentire al Responsabile del progetto di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, secondo le modalità di cui al successivo art. 27.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del progetto che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d) del Codice i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nel progetto tecnico;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lettere c) e f) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o haverificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

27) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che evidenziano uno scostamento, rispetto al corrispettivo stimato nel quadro economico, tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di riferimento.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

28) ULTERIORI NOTE

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lettera d) del Codice.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando la piattaforma MePA.

Nel caso di eventuale esclusione del concorrente primo classificato per motivi derivanti dalla valutazione della documentazione e/o dalla verifica di congruità, si provvederà nei confronti del concorrente che segue in graduatoria secondo le modalità precedentemente descritte.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte (in esito alle verifiche della documentazione amministrativa, alla valutazione dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica ovvero alla congruità delle offerte medesime) non rileva ai fini del calcolo dei punteggi attribuiti alle offerte. Pertanto, in tali ipotesi, resterà ferma la graduatoria di gara già formulata e non si procederà quindi alla rideterminazione della stessa.

29) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha ottenuto punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'Organo competente del CIP tutti gli atti ai fini dei successivi adempimenti.

Il CIP si riserva il diritto di:

- sospendere o revocare la gara;
- non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida;

- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara (in conformità a quanto previsto dall'art. 108, comma 10, del Codice);
- (se la gara è stata aggiudicata) di non stipulare il contratto, senza che i concorrenti (ivi compreso l'aggiudicatario) abbiano nulla a pretendere.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per il CIP obbligo di affidamento delle prestazioni, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta.

Il CIP non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento.

Il CIP si riserva la possibilità di avviare con il concorrente risultato primo in graduatoria una fase di affinamento dell'offerta presentata.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Il CIP si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova (o richiesta d'ufficio dal CIP presso gli enti competenti), si procederà al ritiro dell'aggiudicazione e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice e all'incameramento della Garanzia provvisoria.

Il CIP aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 106, commi 6 e 10 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il CIP procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo

recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro e non oltre 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, e comunque entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

La Garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 Gennaio 2018, n. 31.

All'atto della stipula del contratto, inoltre, l'aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in possesso di una copertura assicurativa a fronte delle obbligazioni assunte con il presente appalto.

La suddetta polizza dovrà inoltre assicurare la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose per un massimale unico minimo di: € 1.000.000,00 per sinistro e per persona.

La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 1.000.000,00 per sinistro e € 500.000,00 per persona.

Resta, tuttavia, inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo.

Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti del CIP per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività dell'Appaltatore oggetto dell'appalto, fermo l'obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. La polizza dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esecuzione sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso - alle cose di proprietà del CIP e deve avere durata non inferiore a quella del servizio.

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, per tutta la durata del servizio, è condizione essenziale per il CIP e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice il CIP interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d) del Codice.

30) CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel documento "Elenco personale".

Qualora il Fornitore non ottemperi a tale obbligo, è facoltà del CIP procedere alla risoluzione del contratto.

Come stabilito all'articolo 3.2 delle Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali", e dalla più recente giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, sez. III, n. 3471/2018; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 726/2019), l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore.



Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).

La clausola sociale non comporta altresì l'obbligo di utilizzare il medesimo personale dipendente dal precedente gestore esattamente nello stesso servizio svolto in precedenza in quanto un siffatto obbligo risulterebbe eccessivamente gravoso per l'organizzazione di impresa, dal momento che limita irragionevolmente la riallocazione del fattore lavoro senza un corrispondente beneficio effettivo per i lavoratori (Cons. St., comm. spec., 21 novembre 2018, n. 2703; T.A.R. Piemonte, I, 18 marzo 2019, n. 293). Il concorrente all'atto della presentazione dell'offerta tecnica dovrà presentare, con le modalità indicate al precedente articolo 20, il Progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguente esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara in ossequio a quanto stabilito dal combinato disposto dei paragrafi 3.5 e 5.1 delle Linee Guida Anac n. 13 del 13.2.2019. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

L'operatore economico subentrante è tenuto ad applicare le disposizioni sulla clausola sociale recate dal CCNL di settore.

È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico subentrante.

La clausola sociale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non si applica al personale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrici.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo si rimanda alle Linee Guida Anac n. 13 del 13.2.2019.

31) ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è consentito secondo quanto stabilito dall'art. 35 del Codice.

L'accesso è esercitato mediante presentazione di istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente:



- la dimostrazione dell'identità del richiedente (mediante carta identità o altro documento equipollente);
- eventualmente, la dimostrazione dei poteri di rappresentanza del richiedente;
- l'indicazione precisa dei documenti ai quali si intende accedere;
- le ragioni motivate per le quali viene richiesto l'accesso dovendo il richiedente dimostrare che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'Istanza di accesso dovrà essere trasmessa a mezzo PEC o attraverso la piattaforma MePA.

32) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

33) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo n. 679/16 (GDPR), con particolare riferimento all'art. 13 dello stesso.

Si rimanda al seguente indirizzo: <http://www.comitatoparalimpico.it/privacy-policy>

34) PUBBLICITA' DELL'APPALTO

La documentazione di gara sarà pubblicata all'interno dell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzione di CIP, nella sezione dedicata alle procedure pubbliche, accessibile al seguente indirizzo: <http://www.comitatoparalimpico.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-pubbliche.html>

Il RUP

Avv. Flavio Caprarelli